



COMUNE DI FORTUNAGO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 - 6 APRILE 2019

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazioni in merito alle aliquote IMU 2019

L'anno duemilaDICIANNOVE addì SEI del mese di APRILE alle ore 11,00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano:

1. BUONI O DEL BUONO Giulio
2. CORRADA Bruno
3. DELL'ACQUA Alberto
4. ELEFANTI Sara
5. GOGGI Paolo
6. LANFRANCHI Achille
7. PICCHI Elena
8. SAVIOTTI Andrea
9. SAVIOTTI Carlo Stefano
10. SGORBINI Celso
11. ZIZIOLI Davide

PRESENTI N.

ASSENTI N.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Gabriele MAGGIORI

Il Signor LANFRANCHI Achille, – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

Oggetto: Imposta Unica Comunale. Determinazioni in merito alle tariffe IMU 2019

Vista la legge 27.12.2013 n. 147 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica comunale) composta da IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

Richiamato l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 degli Enti locali è stato prorogato al 31 MARZO 2019 ;

Considerato che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 1997:

- La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. 201/2011 e delle legge 147/2013 e legge 190/2014;
- L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**
 - è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
 - è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
 - è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
 - è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2016;

Considerato che il territorio del Comune di Fortunago è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2018;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'IMU;

D E L I B E R A

- DI CONFERMARE LE SEGUENTI ALIQUOTE:

1) IMU

Abitazioni principali e fabbricati rurali ad uso strumentale terreni agricoli :	esente per legge
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1,A8,A9	4 per mille
Altri immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili)	8 per mille

- DI confermare le detrazioni e gli importi minimi da versare stabiliti con i regolamento sopra indicati
- Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019
- Di dichiarare con votazione unanime separata la presente delibera di immediata eseguibilità.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione: parere favorevole

Emilia Sgorbini

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LANFRANCHI Achille

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele MAGGIORI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno Fortunago , lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele MAGGIORI

ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.